



DETERMINA N. 3/2022

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA

- VISTI gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina;
- VISTO il D.M. n. 3618/0667 del 17 dicembre 2020, con cui Stefano Faggioli è stato nominato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (chiamato d'ora in poi "l'IIC");
- VISTO il Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
- PRESO ATTO del Messaggio dell'Ufficio VIII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0112003 del 10 agosto 2021 e del Messaggio dell'Ufficio III della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale n. 0003607 del giorno 11 gennaio 2022;
- CONSIDERATO che col Messaggio n. 0112003 del 2021 l'Ufficio VIII della DGSP in base all'accordo concluso fra la Comunità Ebraica di Roma ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha proposto agli Istituti Italiani di Cultura un evento che consiste nel realizzare in occasione del Giorno della Memoria 2022 una versione ridotta della mostra "1849-1871. Ebrei di Roma tra segregazione ed emancipazione" aperta al Museo Ebraico di Roma dal 10 novembre 2021 al 27 maggio 2022, (e che è chiamato d'ora in poi "l'Evento");
- PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa fra il Museo Ebraico di Roma e l'IIC, e in particolare delle comunicazioni registrate nel protocollo dell'IIC il 7 gennaio 2022 al n. 0000003, il giorno 11 gennaio 2022 al n. 0000018, il 18 gennaio 2022 al n. 0000015, il 25 gennaio 2022 n. 0000035;
- CONSIDERATO che tramite questa corrispondenza il Museo Ebraico di Roma e l'IIC, tenendo presenti le previsioni sull'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 riferite alla Slovenia nonché al periodo "Gennaio-febbraio 2022", hanno dapprima esplorato la possibilità d'aprire l'Evento presso la sede dell'IIC nella settimana in cui cade il Giorno della Memoria 2022, e hanno in seguito ritenuto opportuno aprirlo il Giorno di Prešeren (8 febbraio 2022), senza metterlo in relazione al Giorno della Memoria 2022;
- CONSTATATO che pertanto nella Lista degli Eventi riferita a detto Bilancio, non figura un'iniziativa che corrisponde all'Evento;
- RITENUTO che, ove attui l'Evento, l'IIC possa rendere più efficace la sua attività di promozione della cultura italiana favorendo in Slovenia la conoscenza di vicende, opere d'arte e personalità del Risorgimento meno note anche in Italia;
- STIMATO che alla luce dei Messaggi e della corrispondenza sopra citati, il fabbisogno di risorse finanziarie relativo all'Evento non superi l'ammontare di Euro 1.000,00;
- ACCERTATO che alla data della presente Determina sussiste per il suddetto fabbisogno la copertura finanziaria in termini di cassa;
- ACCERTATO che nel cap. III.01 "Manifestazioni culturali" delle Uscite del summenzionato Bilancio lo stanziamento disponibile alla stessa data, consente d'impegnarvi detto ammontare;
- OSSERVATO che il suddetto fabbisogno può esser soddisfatto in prevalenza, se non per intero, con le economie relative all'evento previsto in occasione del Giorno della Memoria 2022 dalla predetta Lista degli Eventi;
- RITENUTO che per i motivi sinora illustrati, l'Evento possa esser aggiunto alla stessa Lista degli Eventi;
- PRESO ATTO della conseguente necessità di acquisire la fornitura che pure alla luce delle analoghe forniture acquisite in passato dall'IIC, è descritta nel seguente modo (e ch'è chiamata d'ora in poi "la Fornitura"):



FORNITURA

La Fornitura è formata dalla produzione dei pannelli e delle riproduzioni destinati alla mostra, nonché dalla loro consegna e messa in opera nella sede dell'IIC.

TERMINE

La Fornitura va eseguita entro il 7 febbraio 2022.

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Entro il predetto termine l'OE deve:

- (a) produrre i seguenti pannelli in forex 3mm destinati ad essere affissi a parete: n. 1 pannello 150x190cm, n. 4 pannelli 70x100cm, n. 1 pannello 30x21cm, n. 2 pannelli 21x42cm, n. 3 pannelli 15x10cm;
- (b) produrre le seguenti riproduzioni su tessuto artistico, nonché le cornici di legno, incorniciare le stesse riproduzioni e predisporle per l'affissione: n. 1 riproduzione 77x51cm, n. 1 riproduzione 45x70cm, n. 1 riproduzione 55x95cm;
- (c) consegnare e mettere in opera nella sede dell'IIC i beni definiti ai punti (a) e (b). L'IIC fornisce all'OE in formato PDF i materiali a partire dai quali l'OE produce i beni definiti dai punti (a) e (b).

- CONSTATATO che, determinando a norma del combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, il valore del contratto attraverso il quale acquisire la Fornitura (e che è chiamato d'ora in poi "il Contratto"), e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01 (intitolata *Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio* e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 11 novembre 2021), si ottiene che tale valore non supera il tetto di Euro 40.000,00 netti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fissato dalla lettera a) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017;
- OSSERVATO che perciò lo stesso art. 7 consente all'IIC d'individuare l'affidatario della Fornitura tramite affidamento diretto, anche non preceduto dalla consultazione di due o più operatori economici;
- CONSTATATO che, nel procurarsi la Fornitura ai sensi del citato art. 7, l'IIC, essendo un Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), non è soggetto né all'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati telematici riservati alle acquisizioni di beni o di servizi attuate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, né all'obbligo di ricorrere alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici S.p.A. (CONSIP) né all'obbligo di aderire ai contratti comunque stipulati dalla CONSIP, né all'obbligo di ricorrere ad altri tipi di centralizzazione della spesa o di aggregazione di quest'ultima;
- CONSTATATO che in base alla richiesta dell'IIC l'operatore economico Studio Graffit d.o.o., družba za grafične storitve – avente la davčna številka SI85886912 (e chiamato d'ora in poi "l'OE") – ha fatto pervenire all'IIC la proposta registrata nel protocollo dell'IIC il 27 gennaio 2022 al n. 0000036 (e chiamata d'ora in poi "la Proposta");
- PRESO ATTO di ciò che nell'ambito della Proposta l'OE ha dichiarato in merito ai requisiti previsti dall'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
- RITENUTO che alla luce dei corrispettivi che in passato l'IIC ha pagati per le forniture analoghe alla Fornitura, e delle condizioni del mercato nel quale tali forniture sono scambiate, la somma di Euro 818,10 (ottocentodiciotto/10), netta d'imposta sul valore aggiunto (IVA), che nella Proposta l'OE ha richiesta quale corrispettivo della Fornitura, risulta essere un congruo compenso onnicomprensivo della Fornitura;



CONSTATATO	che la richiesta sulla base della quale l'IIC ha ottenuto la Proposta, prevede il divieto di subappaltare totalmente o parzialmente la Fornitura;
CONSTATATO	che la natura della Fornitura rende oggettivamente impossibile variare secondo il co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 la prestazione consistente nella Fornitura;
RITENUTO	che gli interessi del MAECI possano esser meglio tutelati, solo qualora il Contratto contenga le seguenti previsioni: <ul style="list-style-type: none">• l'OE provvede a proprio nome e per proprio conto a ingaggiare, assumere, reclutare o altrimenti utilizzare le persone di cui l'OE necessita per adempiere le obbligazioni impostegli dal Contratto;• l'OE adempie agli obblighi conseguenti al fatto di assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;
CONSTATATO	che l'IIC ha sede e opera unicamente in un Paese dell'Unione Europea;
CONSTATATO	che dal diritto della Repubblica di Slovenia l'IIC è considerato struttura di pertinenza dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di Slovenia;
OSSERVATO	che secondo il D.M. n. 51 del 2012 queste ultime due constatazioni implicano che all'appalto della Fornitura si applichi esclusivamente la normativa della Repubblica di Slovenia disciplinante la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
CONSTATATO	che il Contratto andrà eseguito fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
RILEVATO	che ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 le norme del D.P.R. n. 62 del 2013 relative all'appaltatore e al suo personale non possono essere considerate norme di principio dello stesso Decreto Legislativo, perché in quest'ultimo non vi è nemmeno rinvio alle medesime;
CONSTATATO	che alla luce delle consuetudini del mercato sloveno il compenso della Fornitura non deve essere pagato in anticipo né interamente né parzialmente;
RITENUTO	che tanto la natura della Fornitura quanto il modesto ammontare del compenso della Fornitura rendano opportuno pagarla in un'unica soluzione, solo dopo che l'IIC ha accertato la regolare esecuzione della Fornitura e ricevuto dall'OE la corrispondente fattura (o altro documento equivalente);
CONSTATATO	che con riguardo alla Fornitura l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
CONSTATATO	che riguardo all'affidamento della Fornitura l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
CONSTATATO	che l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche e dall'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
CONSTATATO	il fatto che il Contratto non ricade fra quelli definiti alla lettera c) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 ed al co. 3 dello stesso articolo;
CONSTATATO	che ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 questo fatto implica che, salvi i casi d'impossibilità o di estrema difficoltà individuati ai sensi dell'art. 24 del medesimo Decreto, gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, siano sostituiti dall'obbligo dell'IIC di pagare con modalità tracciabili il compenso della Fornitura;
CONSTATATO	che nulla impedisce che il compenso della Fornitura sia pagato tramite lo strumento tracciabile del bonifico bancario;
PRESO ATTO	degli strumenti di pagamento disponibili nella Repubblica di Slovenia, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
CONSTATATO	che alcuni di tali strumenti di pagamento sloveni – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di



	tali strumenti sloveni – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
CONSTATATO	che negli strumenti di pagamento sloveni che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
OSSERVATO	che la situazione degli strumenti di pagamento sloveni fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso della Fornitura l'IIC rispetti la NTF;
CONSTATATO	che per l'OE è indifferente ricevere il corrispettivo della Fornitura sul conto bancario cui affluiscono i compensi pagati all'OE dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, oppure su altro conto bancario;
RITENUTO	che per questo motivo il Contratto possa imporre all'OE di ricevere il corrispettivo della Fornitura sul conto bancario cui affluiscono detti compensi;
CONSTATATO	che l'atto d'inserire nelle fatture (o in altro documento equivalente) il CIG è una formalità assolutamente non onerosa per l'OE;
RITENUTO	che per questo motivo il Contratto possa imporre all'OE d'inserire il CIG nei predetti documenti;
CONSTATATO	che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01, si ottiene che tale valore non supera la soglia stabilita dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;
CONSIDERATO	che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui l'OE deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto dall'OE;
RILEVATO	che alla luce del modesto valore della Fornitura le consuetudini del mercato sloveno non permettono all'IIC di ottenere che l'OE assicuri con una cauzione o con un'altra garanzia reale o personale l'adempimento delle medesime obbligazioni;
RITENUTO	necessario bilanciare la mancanza di tali garanzie prevedendo nel Contratto che l'IIC ha diritto a ricevere una penale dall'OE nel caso in cui l'OE non porti a compimento la Fornitura entro le ore 16:00 del 7 febbraio 2022;
RITENUTO	che nel medesimo caso l'importo di detta penale vada fissato al cinque per cento del compenso della Fornitura netto dell'IVA;
CONSTATATO	che ai Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013 l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha dato seguito indicando all'IIC limiti di diritto sloveno entro i quali il MAECI e qualunque altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sono tenuti ad adempiere nella Repubblica di Slovenia gli obblighi impostigli dalla medesima normativa italiana;
RITENUTO	che l'indirizzo così espresso dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, sia coerente sia con il Regolamento (UE) 2016/679 e in ispecie con il sistema formato dai considerando n. 153 e 154 e dagli artt. 4, 5 e 6, sia colla Direttiva (UE) 2016/943 e in particolare col sistema formato dal considerando n. 11 e dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
RILEVATO	che in caso di controversie relative all'esecuzione del Contratto l'interesse principale e sostanziale dell'IIC è di norma quello di ottenere la Fornitura in maniera regolare e puntuale;
CONSTATATO	il fatto che il Contratto va eseguito nella Repubblica di Slovenia;



RITENUTO	che questo stesso fatto implichi che l'IIC possa soddisfare nella maniera più efficace il predetto interesse principale e sostanziale individuando il diritto della Repubblica di Slovenia quale <i>lex contractus</i> e attribuendo al foro di Lubiana la competenza sulle liti comunque inerenti al Contratto;
CONSTATATO	che ai sensi del diritto della Repubblica di Slovenia la forma dei contratti ai quali il Contratto dev'essere ricondotto, è libera e può quindi consistere anche in uno scambio di lettere cartacee o di lettere cartacee scansionate e inviate per posta elettronica;
RILEVATO	che l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;
RITENUTO	che perciò l'IIC debba motivare la scelta della lingua in cui il Contratto sarà formato;
CONSTATATO	che, per rendere pienamente comprensibile all'OE la propria richiesta della Proposta e per ottenere dalla competente Autorità slovena l'esenzione della Fornitura dall'IVA, l'IIC ha chiesto all'OE di formare in lingua slovena la Proposta;
CONSIDERATA	l'opportunità di rendere più agevoli i controlli sul Contratto;
RITENUTO	che per questi due motivi il Contratto vada formato nelle lingue italiana e slovena;
CONSTATATO	che a norma del sistema costituito dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, né l'acquisizione della Fornitura né il Contratto sono soggetti ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
OSSERVATO	che per questo motivo nel Contratto non debbono essere inserite clausole che: <ul style="list-style-type: none">• sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,• prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
RITENUTO	che per questo motivo l'efficacia del Contratto possa decorrere dal momento in cui il Contratto risulta concluso;
CONSTATATO	che in attuazione della Direttiva 2014/24/UE il D. Lgs. n. 50 del 2016 impone all'IIC l'obbligo di fare in modo che il Contratto includa una clausola che in qualsiasi caso vieta all'OE di cedere il Contratto;
CONSIDERATO	che secondo il co. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto clausole risolutive espresse che individuino quali cause di risoluzione dello stesso quelle definite all'art. 73 della Direttiva 2014/24/UE, e il grave inadempimento;
PRESO ATTO	della nozione di grave inadempimento definita dall'art. 1455 del Codice Civile, e del concetto di clausola risolutiva espressa definito dall'art. 1456 dello stesso Codice;
PRESO ATTO	della conseguente necessità d'individuare nel Contratto ogni obbligazione dell'OE la violazione della quale è un grave inadempimento dell'OE;
RITENUTO	che sia un grave inadempimento dell'OE ciascuna delle seguenti condotte dell'OE: <ul style="list-style-type: none">• l'OE non porta a compimento la Fornitura entro le ore 20:00 del 7 febbraio 2022;• l'OE non provvede a proprio nome e per proprio conto ad assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare le persone necessarie all'esecuzione del Contratto;• l'OE non adempie gli obblighi conseguenti al fatto d'assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;• l'OE cede il Contratto;• l'OE subappalta in tutto o in parte la Fornitura;
CONSTATATO	che il fabbisogno dell'IIC avente ad oggetto la Fornitura, non implica né la necessità né l'opportunità di rinnovare o prorogare il Contratto;



PRESO ATTO	della comunicazione registrata nel protocollo dell'IIC al n. 0000228 il 24 dicembre 2021 e indicante le acquisizioni di beni e di servizi per le quali l'IIC può ottenere nel 2022 l'esenzione dall'IVA;
CONSTATATO	che l'acquisizione della Fornitura rientra fra queste acquisizioni;
CONSTATATO	che la spesa di Euro 818,10 – la quale consegue all'acquisizione della Fornitura – non è pluriennale e va imputata al cap. III.01 “Manifestazioni culturali” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per detto importo di Euro 818,10 la copertura finanziaria in termini di cassa;
ACCERTATO	che nel summenzionato cap. III.01 lo stanziamento disponibile alla medesima data, consente d'impegnarvi detto importo di Euro 818,10;

DETERMINA

- (1) che con l'OE sia concluso un contratto d'appalto di servizio i cui elementi essenziali sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (2) che si addivenga alla conclusione del medesimo contratto tramite affidamento diretto;
- (3) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell'IIC l'importo di Euro 818,10 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa derivante dal predetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (4) che, a decorrere dalla data in cui il predetto contratto diventa efficace, nel cap. III.01 “Manifestazioni culturali” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022 l'importo di Euro 818,10 sia impegnato per la spesa derivante dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualunque altra spesa e che, se l'obbligazione che impone la spesa derivante dallo stesso contratto, non si estingue entro il 2022, così sia fatto all'inizio d'ogni anno successivo al 2022 nel cap. III.01 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;
- (5) che il giorno in cui la Fornitura è assoggettata all'IVA, e, dopo che la Fornitura sia stata assoggettata all'IVA, il giorno in cui diventa efficace un qualunque incremento della corrispondente aliquota dell'IVA, siano di conseguenza adeguati impegno e accantonamento eseguiti secondo i precedenti punti n. 3 e n. 4;
- (6) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, e l'importo che forma oggetto del pagamento, sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell'IIC;
- (7) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, e l'importo formante oggetto del pagamento, sia disimpegnata nel suddetto cap. III.01;
- (8) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per qualunque causa diversa dall'adempimento, l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell'IIC e l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, sia disimpegnato nel suddetto cap. III.01.

Lubiana



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL 27 GENNAIO 2022 SU PRODUZIONE E ALLESTIMENTO DEI MATERIALI DEL FORMATO RIDOTTO DELLA MOSTRA “1849-1871. EBREI DI ROMA TRA SEGREGAZIONE ED EMANCIPAZIONE”

I) DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell'art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell'art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell'art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l'art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in ispecie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l'art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l'art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell'art. 1
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l'art. 26



- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli artt. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102 e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 93, 94, 101, 102 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012



- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggio dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)
- Risposta a interpello n. 17 del 28 settembre 2018 (*IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212*)

VI) NORMATIVA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

- *Zakon o varnostni in zdravju pri delu (ZVZD-1)* (Uradni list RS, št. 43/11) e in particolare l'art. 39
- *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
- *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)* (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- *Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)* (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) e in particolare gli artt. 21, 47, 75 e 106
- Normativa slovena sulla proprietà intellettuale e in particolare la *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)* (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)



- *Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)* (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
- *Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo* (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11 in 109/13)
- *Parere legale sull'obbligo di allegare a istanze e dichiarazioni copia d'un documento d'identità o di riconoscimento* (registrato nel protocollo dell'IIC il 22 ottobre 2021 al n. 0000159)